



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

FLORE

Repository istituzionale dell'Università degli Studi di Firenze

C'è un giudice a Valladolid: la rimozione del crocifisso dalle aule scolastiche in Spagna

Questa è la Versione finale referata (Post print/Accepted manuscript) della seguente pubblicazione:

Original Citation:

C'è un giudice a Valladolid: la rimozione del crocifisso dalle aule scolastiche in Spagna / CROCE M. - In: QUADERNI COSTITUZIONALI. - ISSN 0392-6664. - STAMPA. - 1:(2009), pp. 108-111.

Availability:

The webpage <https://hdl.handle.net/2158/1106973> of the repository was last updated on 2018-01-28T20:22:41Z

Terms of use:

Open Access

La pubblicazione è resa disponibile sotto le norme e i termini della licenza di deposito, secondo quanto stabilito dalla Policy per l'accesso aperto dell'Università degli Studi di Firenze (<https://www.sba.unifi.it/upload/policy-oa-2016-1.pdf>)

Publisher copyright claim:

La data sopra indicata si riferisce all'ultimo aggiornamento della scheda del Repository FloRe - The above-mentioned date refers to the last update of the record in the Institutional Repository FloRe

(Article begins on next page)

**C'è un giudice a Valladolid:
la rimozione del crocifisso dalle aule scolastiche in Spagna**

di Marco Croce *
(8 novembre 2008)

La motivazione della sentenza n. 288/2008 della II sez. del Tribunale del contenzioso amministrativo di Valladolid, che ha ordinato la rimozione dei crocifissi dalle aule scolastiche e dagli spazi comuni del *Colegio Público Macias Picavea* della città spagnola, presenta varie ragioni di interesse per ciò che attiene alla comparazione fra le giurisprudenze italiana e spagnola. In primo luogo, essa è basata su argomentazioni giuridiche articolate logicamente, distinguendosi così nettamente rispetto al modo di argomentare del T.A.R. Veneto nella s. n. 1110/2005 (sulla quale cfr. N. Fiorita, *Se il crocifisso afferma e conferma la laicità dello Stato: paradossi, incongruenze e sconfinamenti di una sentenza del Tar Veneto*, in www.olir.it); in secondo luogo, il giudice spagnolo fa abbondante uso dei parametri costituzionali coinvolti e della giurisprudenza costituzionale che li ha interpretati, differenziandosi così dal Consiglio di Stato, che nelle controversie in materia di libertà religiosa tende a decidere sulla base di una propria dottrina che pare essere incompatibile con l'interpretazione dei principi costituzionali data dalla Corte costituzionale, dottrina che trova il suo fondamento nel parere n. 63/1988 emesso in sede consultiva (sia consentito il rinvio alle riflessioni svolte in *Della violazione della Costituzione tramite ordinanze ministeriali (con la collaborazione del Consiglio di Stato): il caso dell'ora di religione*, in www.forumcostituzionale.it; cfr. pure G. Galante, *Piccole note sul crocifisso nelle aule scolastiche*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it); in terzo luogo, si possono apprezzare la raffinatezza dell'analisi svolta sul concetto di proselitismo, mutuata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, e le considerazioni svolte a proposito dei minori e delle loro necessità educative, basate sulla Convenzione dei diritti del bambino del 1989.

Il fatto che ha dato origine al ricorso e alla decisione è il seguente: il 7 marzo 2008 il *Consejo Escolar* del *Colegio Público Macias Picavea* di Valladolid ha deciso di non procedere alla rimozione dei simboli religiosi presenti nelle aule e negli spazi comuni dell'istituto scolastico. La richiesta era stata avanzata dalla *Asociación Cultural Escuela Laica* che, visto il rifiuto, ha impugnato la decisione attraverso il procedimento speciale per la protezione dei diritti fondamentali, lamentando la violazione di vari parametri costituzionali: art. 9 (soggezione dei cittadini e dei poteri pubblici alla Costituzione e all'ordinamento giuridico), art. 10 (dignità della persona e libero sviluppo della personalità come fondamento dell'ordine politico e della pace sociale), art. 14 (principio di eguaglianza), art. 16 (libertà ideologica e religiosa), art. 24 (diritto di agire in giudizio), art. 27 (diritto all'educazione, libertà di insegnamento).

È intervenuto inoltre il *Ministerio Fiscal* (pubblico ministero), che ha basato il suo intervento sulla lamentata violazione e del principio di eguaglianza e della libertà religiosa.

La resistente in giudizio, ossia la *Junta de Castilla y León* (l'esecutivo della comunità autonoma, che ha competenza in materia di istruzione) – *Delegación Territorial de Valladolid*, ha invocato solamente motivi di rito a sostegno dell'inammissibilità del ricorso: il mancato esperimento di tutti i rimedi amministrativi e la litispendenza, che sarebbe derivata dalla presenza di un ricorso promosso dalla medesima associazione nei confronti del medesimo istituto avente ad oggetto sì un altro atto amministrativo, ma dal medesimo contenuto di quello impugnato che ne sarebbe stata solo una riproduzione (p. 4 della decisione).

Il giudice amministrativo spagnolo ha respinto le due eccezioni procedurali, dal momento che nel procedimento per la protezione dei diritti fondamentali non è necessario

alcun esaurimento dei rimedi amministrativi (p. 3) e che non era ravvisabile litispendenza, visto che gli atti impugnati erano diversi (p. 5).

Ha poi cominciato a chiarire il significato dei parametri costituzionali che ha considerato rilevanti per la decisione, dopo aver scartato la censura basata sul diritto di agire in giudizio (p. 7), attraverso il richiamo della giurisprudenza del *Tribunal Constitucional*: dapprima è menzionata la sentenza n. 24/1982, nella quale si legge che sulla base del principio di eguaglianza e del riconoscimento della libertà religiosa “non è possibile stabilire alcun tipo di discriminazione o di trattamento giuridico diverso dei cittadini in funzione della loro ideologia o delle loro credenze e che deve esistere un uguale godimento della libertà religiosa per tutti i cittadini. Detto in altro modo il principio di libertà religiosa riconosce il diritto dei cittadini ad agire in questo campo senza essere soggetto ad alcuna coercizione dello Stato o di qualsiasi altro gruppo sociale”. Subito dopo viene citata la s. n. 154/2002, nella quale si legge che “La comparsa di conflitti giuridici in ragione delle credenze religiose non può meravigliare in una società che proclama la libertà di credenza e di culto degli individui e delle comunità così come la laicità e neutralità dello Stato” e che “Anche il minore è titolare del diritto alla libertà religiosa e di culto” (p. 9). Un approfondimento di quest’ultimo aspetto è mutuato dalla Convenzione dei diritti del bambino del 1989, da cui viene tratto anche un limite al diritto dei genitori di educare i figli, che viene comunque subordinato all’interesse del minore stesso, quindi al libero sviluppo della sua individualità (p. 10).

Sulla base della considerazione del fatto che “nella fase della formazione della personalità dei giovani, l’insegnamento influisce in maniera decisiva sul futuro comportamento rispetto alle credenze e alle inclinazioni, condizionando le loro condotte all’interno di una società che aspira alla tolleranza delle altre opinioni e degli ideali che non coincidano con i propri” si giunge a dichiarare che “la presenza di simboli religiosi nelle aule e negli spazi comuni dell’istituto scolastico pubblico in cui si impartiscono insegnamenti ai minori, che si trovano nella fase della formazione della propria personalità, viola gli articoli 14 e 16” (p. 11), cioè il principio di eguaglianza e il diritto di libertà religiosa.

Per sorreggere questa conclusione il tribunale argomenta a partire dal fatto che è indubitabile che il crocifisso abbia una connotazione religiosa, cosa ammessa anche dall’istituto scolastico nella delibera che ha respinto la richiesta di rimozione, e che tale presenza si tradurrebbe nella sostanza in “proselitismo illecito”: viene richiamata a questo proposito la dottrina della Corte europea dei diritti dell’uomo, sviluppata peraltro in relazione alle attività di tal tipo presenti in uno Stato confessionale quale è quello greco (quindi a maggior ragione invocabile in relazione a uno Stato laico), che ha dichiarato illecito il proselitismo che “esercita pressione psicologica” (p. 13). Il giudice spagnolo trae da questa linea giurisprudenziale un argomento per rafforzare quanto già detto: nella sostanza, la presenza di un simbolo religioso in un luogo destinato alla formazione di minori si tradurrebbe in “proselitismo illecito”, perché tenderebbe a manipolare la coscienza di individui non in grado di difendersi perché ancora in fase di sviluppo.

La conclusione di questo percorso argomentativo è di una chiarezza davvero invidiabile: l’art. 16, che oltre alla libertà religiosa dichiara, al comma 3, che nessuna confessione abbia carattere statale, impone che “lo Stato non possa abbracciare né prestare il suo appoggio a nessun credo religioso, che non debba esistere confusione alcuna tra i fini religiosi e i fini statali” (s. n. 46/2001 T.C.); la non confessionalità implica la neutralità dello Stato di fronte alle distinte confessioni, di modo che “Nessuno possa avvertire che, per motivi religiosi, lo Stato gli è più o meno prossimo rispetto ai suoi concittadini”. La presenza di simboli religiosi negli spazi comuni dell’istituto scolastico pubblico potrebbe provocare la sensazione che lo Stato è più vicino alla confessione da essi rappresentata e quindi più vicino a coloro che la professano; ciò è tanto più vero in

relazione al fatto che si ha dinanzi un caso che riguarda l'esposizione del simbolo dinanzi a soggetti "deboli" perché in fase di formazione, quindi maggiormente manipolabili.

Per questi motivi si considerano violati il principio di eguaglianza e il diritto di libertà religiosa, ponendo in capo all'istituto scolastico l'obbligo di rimuovere i simboli religiosi presenti nelle aule e negli spazi pubblici.

Non è semplice aggiungere considerazioni interessanti a un percorso così lineare. Si può però almeno evidenziare la totale assonanza riscontrabile fra le giurisprudenze costituzionali dei due paesi: anche in Italia, a partire dalla s. n. 117/1979, la giurisprudenza costituzionale in materia è basata sul principio di eguaglianza e sul diritto di libertà religiosa individuale in funzione di imparzialità ed equidistanza dello Stato rispetto a tutte le opinioni (sia consentito, per ragioni di spazio, rinviare a quanto argomentato in *La libertà religiosa nella giurisprudenza costituzionale*, in *Diritto Pubblico*, 2006, p. 387 e ss.; per la dottrina in materia di simboli religiosi cfr. il saggio di G. Brunelli, *Simboli collettivi e segni individuali di appartenenza religiosa: le regole della neutralità*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, e gli autori *ivi* citati). A tale assonanza dovrebbe corrispondere un'uguale utilizzazione della dottrina del giudice costituzionale da parte del giudice amministrativo, ma, come già detto, quest'ultimo, al quale è stata attribuita giurisdizione esclusiva sulla materia da una discutibile sentenza delle Sezioni Unite (s. n. 15614/2006), in luogo dell'applicazione dei principi costituzionali, utilizza una nozione di laicità che non sembra tener conto degli artt. 3 e 19 Cost. e della loro specificazione da parte della Corte costituzionale nei casi che le sono stati sottoposti.

A fronte di una sequenza logico-giuridica ben argomentata da parte del giudice spagnolo, ossia lo Stato è laico quindi deve essere equidistante e imparziale rispetto a tutte le opinioni – il crocifisso ha un significato religioso – l'esposizione del crocifisso in uno spazio pubblico viola il dovere di equidistanza e imparzialità – ciò è vero almeno per quanto riguarda la tutela della libertà religiosa dei soggetti in fase di formazione, troviamo nella giurisprudenza amministrativa italiana argomentazioni, facilmente controvertibili, che nulla sembrano avere a che fare con l'interpretazione dei principi costituzionali ("Peraltro, in una visione prospettica, nel nucleo centrale e costante della fede cristiana, nonostante l'Inquisizione, l'antisemitismo e le crociate, si può agevolmente individuare il principio di dignità dell'uomo, di tolleranza, di libertà anche religiosa e quindi il fondamento stesso della laicità dello Stato", T.A.R. Veneto, n. 1110/2005), oppure che tendono a svuotare di significato, storico e simbolico, il significante ("Ora è evidente che in Italia, il crocifisso è atto ad esprimere, appunto in chiave simbolica ma in modo adeguato, l'origine religiosa dei valori di tolleranza, ...di riguardo alla sua libertà, ...di rifiuto di ogni discriminazione, che connotano la società italiana", Cons. St. n. 556/2006). Mentre appare evidente, avendo riguardo all'intenzione del legislatore che emanò i regolamenti sulla base dei quali il crocifisso è stato esposto e alla storia, che l'esposizione (*rectius*, l'imposizione) di quel simbolo religioso aveva (e non può che avere) un univoco significato: essa infatti rappresenta il tentativo di conformare le coscienze in ossequio alla religione dello Stato. Ciò era compatibile con i principi costituzionali di uno Stato totalitario e confessionale quale quello fascista, ma è sicuramente incompatibile con quelli di uno Stato democratico e laico quale è quello italiano a partire dal 1948.

C'è un giudice a Valladolid. Forse, un giorno, ce ne sarà uno pure a Roma.

* Dottorando di diritto costituzionale - Università di Pisa